



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

INDICE

Premessa

Art. 1: Ambito di applicazione e finalità

Art. 2: Destinatari

Art. 3: Divieto di fumo

Art. 4: Segnaletica

Art. 5: Soggetti responsabili dell'osservanza del divieto di fumo

Art. 6: Incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione

Art.7: Procedura di contestazione, accertamento e notifica delle infrazioni

Art.8: Sanzioni

Art. 9: Pagamento in misura ridotta

Art. 10: Disposizioni finali



PREMESSA

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della vigente normativa in materia di Divieto di Fumo, tra le quali norme si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;
- Circolare 5 maggio 1976 n. 69 *“Precisazioni sull’applicazione della Legge n. 584 dell’11 novembre 1975”*;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. *“Modifiche al sistema penale”*;
- Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”*;
- Circolare del Ministero della Sanità del 28 marzo 2001 n. 4 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *“Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, Come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”*;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”*;
- Conferenza Stato Regione del 24 luglio 2003 -Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano- *sulla tutela della salute dei non fumatori*;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (artt. 189, 190 e 191 Legge finanziaria 2005), con il quale è stato disposto l’aumento del 10 % dell’importo delle sanzioni amministrative*;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 *“Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”*;
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6 *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”*.
- Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6”*.



ART.1: AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento si inserisce tra gli interventi messi in opera dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al fine di elevare il livello di protezione della salute del personale, degli studenti e di tutte le persone che frequentino gli spazi dell'Ateneo dai gravi danni derivanti dall'esposizione al fumo di tabacco e altri prodotti assimilabili, ivi inclusi i vapori prodotti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche.
2. Le disposizioni si applicano all'interno e nelle pertinenze esterne degli edifici universitari, a qualunque titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti, nonché agli immobili di futura attivazione, con la specifica finalità di garantire il diritto alla salute e la protezione degli operatori che svolgono la loro attività presso l'Ateneo, nonché dei terzi che vi accedono a qualsiasi titolo, contro i rischi correlati all'esposizione al fumo passivo.

ART. 2: DESTINATARI

1. I soggetti obbligati al rispetto del divieto di fumo, così come disciplinato dal presente Regolamento, sono tutto il personale universitario, gli studenti dei corsi universitari, nonché tutti i soggetti che frequentino, a qualsiasi titolo, gli edifici e gli spazi indicati nell'art. 1.

ART. 3 DIVIETO DI FUMO

1. E' vietato fumare in:
 - Tutti i locali e/o vani degli edifici universitari, siano essi di proprietà dell'Ateneo o dallo stesso utilizzati a qualsiasi titolo, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) atrii degli edifici;
 - b) corridoi;
 - c) scale;
 - d) aule;
 - e) laboratori di ricerca e didattici;
 - f) sale di lettura e locali annessi;
 - g) locali adibiti al soggiorno degli studenti;
 - h) uffici o studi in genere;
 - i) locali con sportelli al pubblico (es. segreterie studenti, prestito e libri);
 - j) sale adibite a riunioni;
 - k) sale d'attesa;
 - l) servizi igienici;
 - m) spogliatoi;
 - n) ascensori;
 - o) mense e bar;
 - p) punti ristoro o aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande).
 - Tutte le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi di accesso degli

2. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



ambienti di cui al punto precedente;

- Tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Ateneo (a titolo esemplificativo: cortili, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio, parcheggi ecc.), fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori ("smoking areas") ed idoneamente attrezzate.
- Tutti i mezzi ed autoveicoli di proprietà dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (es. macchine di servizio) o comunque utilizzati per conto dell'Ateneo.

3. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- a) biblioteche;
- b) archivi, depositi di libri ed atti, depositi in genere;
- c) dove si utilizzano o stoccano materiale e/o sostanze infiammabili;
- d) dove si utilizzano o stoccano materiale e/o sostanze esplosive;
- e) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- f) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive;
- g) sale e laboratori;

4. E' consentito fumare nelle "smoking areas", consistenti in aree esterne riservate ai fumatori, indicate dall'Amministrazione nelle specifiche planimetrie e fruibili dalla generalità degli utenti, avvalendosi degli appositi posacenere. Con apposito provvedimento saranno resi noti gli spazi dell'Ateneo destinati alle "smoking areas".

ART. 4: SEGNALETICA

1. La divulgazione dell'informazione relativa al divieto di fumo è affidata alla affissione di idonea cartellonistica, in posizione facilmente individuabile, posta:

- in prossimità degli accessi esterni dell'Ateneo;
- nei corridoi e negli atri;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori;
- in ogni altro luogo con elevato afflusso di utenti.

2. Negli ambienti precedentemente indicati, la cartellonistica dovrà recare:

- la denominazione dell'Ateneo;
- la scritta "**VIETATO FUMARE**" col relativo pittogramma;
- l'indicazione della normativa di riferimento;
- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni;
- ogni altro aspetto per cui si fa rimando alla cartellonistica allegata al presente Regolamento (**ALLEGATO A**).



3. Nelle strutture costituite da singoli locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi possono essere adottati cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.

ART. 5: SOGGETTI RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

1. I Direttori dei Dipartimenti, i Direttori delle Scuole di Specializzazione e delle Scuole Dirette a fini speciali, i Presidenti dei Centri di Servizio, i Direttori di Biblioteca, i Dirigenti delle Strutture Amministrative, i Responsabili dei Settori e i Responsabili degli Uffici dell'Ateneo, sono tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo nelle aree e negli spazi dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ove esercitano la loro funzione e, in particolare, provvedono a:
- a. Individuare il/i soggetto/i incaricato/i di accertare l'infrazione avendo cura di acquisire l'accettazione formale da parte dello stesso incaricato;
 - b. Trasmettere al Responsabile del Settore Sicurezza, Servizio Prevenzione e Protezione copia delle nomine ad incaricato dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione;
 - c. Sanzionare il/i soggetto/i incaricato/i che omettano di richiamare il trasgressore.
 - d. Tutte le nomine devono essere trasmesse al Settore Sicurezza Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.
 - e. In caso di mancata nomina, l'accertamento e la contestazione dell'infrazione compete al Responsabile del Settore Sicurezza, Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

ART.6: INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Coloro che sono stati individuati ai sensi del precedente art. 5, co. 1, lett. a), come incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione sono tenuti a:
- a) verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate, ivi compreso l'aggiornamento del nominativo del soggetto incaricato, richiedendone ove necessario la sostituzione e/o l'aggiornamento;
 - b) richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
 - c) accertare le infrazioni secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

ART.7: PROCEDURA DI CONTESTAZIONE, ACCERTAMENTO e NOTIFICA DELLE INFRAZIONI

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati di cui all'art.6 sono tenuti a contestare immediatamente l'infrazione, redigendo in triplice copia il relativo verbale in base al modello allegato (**ALLEGATO B**) al presente Regolamento e consegnandone un esemplare al trasgressore, mentre un'altra copia deve essere conservata presso la struttura di afferenza dell'incaricato dell'accertamento e un'altra deve essere consegnata all'Ufficio Contenzioso e Consulenza Legale.
2. Il verbale deve contenere:



- gli estremi del trasgressore;
 - l'indicazione della violazione contestata e della relativa sanzione;
 - le modalità da osservare per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81;
 - l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire gli scritti difensivi (Prefetto) e il relativo termine di presentazione e/o l'indicazione per l'impugnazione in sede giudiziale;
 - luogo, data e sottoscrizione del soggetto incaricato della contestazione dell'infrazione e del trasgressore.
3. Se il trasgressore non intende presenziare alla stesura del verbale o si allontana, oppure non intende sottoscriverlo o accettarne copia, è necessario richiedere le generalità e, in caso di rifiuto per fornirle, acquisirle d'ufficio, sulla base di elementi in possesso dell'accertante stesso o di terzi presenti al fatto. Tali circostanze devono essere puntualmente descritte nel verbale.
 4. Nel caso di impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati ai trasgressori entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione se si tratta di soggetti residenti in Italia, ed entro 360 giorni, se residenti all'estero.
 5. La notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio Contenzioso e Consulenza Legale dell'Ateneo, con le modalità previste dal codice di procedura civile, non appena l'agente accertatore abbia provveduto alla trasmissione del verbale stesso.
 6. I funzionari che non trasmettono gli atti per la notifica o che non procedono alla notifica, incorrono nelle responsabilità di tipo amministrativo e penale previste dalla legge.
 7. Gli incaricati devono tenere un registro in cui vengono annotati i verbali di contestazione di violazione di amministrativa, con indicazione della numerazione progressiva e dei relativi dati identificativi.
 8. Al personale universitario è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

ART.8: SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. 584/1975 e dell'art. 51 della L. 3/2003, i trasgressori al divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
2. La misura della sanzione è raddoppiata (da € 55,00 ad € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.
3. I soggetti incaricati all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione sanzionano i trasgressori nelle misure previste dai commi 1 e 2.
4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.

ART.9: PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione



edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, secondo le modalità di pagamento riportate nel verbale di contestazione, sempre che la sanzione irrogata sia superiore al doppio del minimo edittale.

2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, chi ha proceduto alla notifica ex art. 7 co. 5 (Ufficio Contenzioso e Consulenza Legale), deve presentare rapporto al Prefetto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 689/81.

ART.10: DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e sarà pubblicato all'Albo online di Ateneo e sul sito istituzionale alla sezione "Norme e Regolamenti".
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge vigente nel tempo, ivi inclusi gli aspetti della competenza, ai sensi di legge, per l'impugnazione della sanzione in via amministrativa e/o giudiziale. Le modifiche legislative che interverranno prevarranno sul presente Regolamento ove imperative.



ALLEGATO A

Segnale di Divieto



Ai sensi di:

- Legge n. 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dell'osservanza del divieto è.....

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: tutte le Autorità delle Forze dell'Ordine e di altri Organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento d'illeciti amministrati



ALLEGATO B

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

**PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI DIVIETO DI FUMO:** L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della
Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003;
Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L.n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel locale

il sottoscritto _____, incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. __, del

ACCERTA

che il sig. _____, nato _____ a
_____, il

_____, residente a _____,
indirizzo _____, identificato con (inserire estremi
del documento di riconoscimento), _____, in presenza di apposito cartello di
avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) in violazione della legge n. 3/2003,
art. 51 e ss.mm.ii.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____. Il trasgressore chiede che venga inserita nel
processo verbale la seguente dichiarazione: _____

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente
verbale al sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

**In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli
verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R. o tramite PEC.**

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Frosinone, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. n. 584/1975.

In alternativa, potrà essere proposto Ricorso avverso il suddetto verbale di accertamento innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, nei termini di legge.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

- 1) con pagamento presso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Frosinone;
- 2) tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- 3) con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento al Concessionario o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", nonché il codice dell'Ente (BFR) cui va riferito il versamento.

Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al Settore Sicurezza, Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'Amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Frosinone, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.
